



Regione Umbria

Giunta Regionale

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Della Provincia di Perugia

p.c.

A tutti i Comuni

Federazione regionale agronomi e forestali umbria
protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Perugia
archperugia@pec.aruba.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale:
Governo del territorio e Paesaggio. Prot
civile. Infrastrutture e mobilità

Servizio Urbanistica
Il Dirigente
Arch. Leonardo Arcaleni

Sezione:
Gestione normativa regionale in materia
urbanistica ed edilizia; procedure espro

Geom. Rodolfo Scoscia

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, n. 1
06121 PERUGIA

TEL. 075 5042608
FAX 075 -5042732
rscoscia@regione.umbria.it

PEC
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

OGGETTO: quesito del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati sulla validità dei piani attuativi e sugli obblighi del convenzionamento, ai sensi dell'art. 57 commi 2, 3 e 4 della LR 1/2015 e degli artt. 106 e 112 del RR. 2/2015. Chiarimenti

I Piani attuativi sono disciplinati al Titolo III Capo I (artt. 52-59) della LR 1/2015 e nel Capo II Sezione II e Sezione III (artt. 101-112) del RR 2/2015.

Secondo quanto previsto all'art. 57 della LR 1/2015 *"la deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica o mista (...) stabilisce il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano deve essere attuato."* Dal dato testuale sembrerebbero essere esclusi i piani attuativi di iniziativa privata.

Il comma 4 dell'art. 57 prevede che *"la convenzione (...) fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata la realizzazione delle opere di urbanizzazione (...)".*

Pertanto, nel caso in cui sia stato approvato un piano attuativo di iniziativa privata ma non sia stata sottoscritta la convenzione, non trovano riscontro nella normativa regionale disposizioni puntuali che impediscano di addivenire alla stipula della convenzione anche decorso il termine di dieci anni dall'efficacia del piano attuativo, efficacia conseguita, anche in vigenza della LR 11/2005, dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione.

Infatti, stando al dato testuale della legge regionale, il termine massimo di dieci anni entro il quale il piano deve essere attuato deve essere stabilito dalla deliberazione comunale per la sola approvazione "del piano attuativo d'iniziativa pubblica o mista", senza fare menzione del piano attuativo di iniziativa privata; si rileva che tale specificazione sul tipo d'iniziativa, (pubblica, mista, privata), è stata inserita già dalla L.R. 11/2005, all'art. 26 (mentre non si rinviene nella LR 31/97, art. 23).

In assenza di specifica previsione di legge statale o regionale, che fissa un termine per la stipula della convenzione, il Comune ha comunque facoltà di stabilire lo stesso in sede di approvazione del piano attuativo di iniziativa privata, cosa che appare anche raccomandabile, previa valutazione delle specifiche situazioni funzionali, sociali ed economiche che si pongono in relazione ai tempi di attuazione del piano, in modo da non lasciare condizioni di incertezza.

E' inoltre opportuno considerare che, in assenza di attuazione delle previsioni del piano attuativo approvato - attuazione peraltro inibita dalla mancanza della stipula della convenzione - l'Amministrazione comunale mantiene la propria potestà di pianificazione territoriale, in ordine alle scelte sul governo del territorio, in virtù della quale potrebbe anche imprimere alle aree, sempre valutandone le implicazioni ed evidenziandone le motivazioni di interesse pubblico, una destinazione diversa da quella approvata con il piano attuativo, mediante nuove previsioni in variante al PRG, parte strutturale e/o parte operativa.

Cordiali saluti

Il responsabile della sezione

Rodolfo Scoscia

Il Dirigente

Leonardo Arcaleni